

## QUESTIONI GIURIDICHE

### 1) Inosservanza delle previsioni degli strumenti urbanistici ed abuso d'ufficio

Premesso che la nuova formulazione dell'art. 323 c.p., richiede, per l'integrazione del reato, una violazione di legge o di regolamento, il mancato rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico, e, quindi, il rilascio di una concessione edilizia illegittima (ora leggasi permesso di costruire), si cerca di capire se tale fattispecie rientri o meno nel più ristretto e tipico ambito revisionale della norma incriminatrice. In caso di affermazione della rilevanza penale della condotta del funzionario che abbia rilasciato il titolo abilitativo, si tratta poi di vedere se il privato istante debba rispondere di concorso nel reato commesso dal primo.

In relazione al primo profilo occorre vedere se il piano regolatore possa qualificarsi come regolamento in modo da poter conseguentemente affermare che la sua violazione sia rilevante ai sensi dell'art. 323 c.p., ovvero, se in caso di esclusione del carattere regolamentare, siffatta violazione possa integrare il reato nella violazione di norme primarie che comunque impongono la conformità dei permessi di costruire agli strumenti urbanistici. Sul punto si è registrato un certo contrasto in giurisprudenza.

In un primo momento, infatti, si è affermato che non costituisce abuso d'ufficio, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 323 c.p., il rilascio di concessione edilizia (permesso di costruire) in violazione del piano regolatore generale e del piano particolareggiato, non assumendo neppure rilievo la circostanza che la mancata osservanza delle prescrizioni in essi contenute, si risolve nella violazione di quelle norme di legge che impongono il rilascio della concessione edilizia in modo conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Ciò in quanto, si è argomentato, la nuova legge (art.1, L. 16 luglio 1997,

n.234) ha inteso circoscrivere e rendere più determinata la fattispecie dell'abuso d'ufficio allo scopo di porre rimedio alle incertezze che si erano verificate nell'applicazione del precedente testo dell'art. 323 c.p. e, di evitare il sovrapporsi del sindacato penale alle discrezionali valutazioni dell'autorità amministrativa, salvaguardando così il principio costituzionale di divisione dei poteri. Il che comporta necessariamente l'applicazione di criteri ermeneutici rigidi e restrittivi tendente a ridurre il più possibile l'ambito di applicazione della norma incriminatrice.

Da questo punto di vista, quindi, anche le nozioni di legge e regolamento, la cui violazione soltanto può dar luogo al reato, devono essere intese in senso proprio e con riferimento alle modalità di approvazione e pubblicazione e con riferimento alla loro efficacia erga omnes. Ne deriva che il reato sarebbe integrato solo in caso di violazione di norme emanate con atti che abbiano i caratteri formali ed il regime giuridico della legge o del regolamento: qualunque estensione comporterebbe un'applicazione analogica in malam partem del tutto vietata nel nostro sistema penale. Applicando rigidamente questi principi è stata conseguentemente esclusa la configurabilità del reato di abuso di ufficio in caso di violazione di prescrizioni contenute nel piano regolatore generale o in altri strumenti urbanistici che, per dottrina dominante, non rientrano nel novero dei regolamenti, integrando, piuttosto, un tertium genus di atto misto, con i caratteri sia dell'atto amministrativo generale che dell'atto normativo. In questa prospettiva, al di là della natura delle regole dettate dal piano urbanistico, che possono anche essere generali ed astratte, ciò che conta è il difetto dei profili formali propri del regolamento: la qualificazione di un atto come regolamento deve essere necessariamente ed esclusivamente effettuata sulla base di questi criteri formali estrinsicanti nella qualificazione che la legge dà all'atto e nelle tipiche modalità di approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Il regolamento, quindi, è connotato dal carattere della tipicità e ricorre nei soli casi in cui la legge espressamente ne consente l'emanazione. Esso deve

essere qualificato come tale dal soggetto emanante e seguire il tipico iter di approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore. Sulla base di tale osservazione si può pertanto escludere che la violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non integrando violazione di regolamento, possa determinare la responsabilità penale per il reato di abuso di ufficio.

A completamento dell'analisi di tale questione giuridica analizziamo il caso in cui il privato che abbia inoltrato domanda diretta ad ottenere una concessione edilizia illegittima, concorra o meno nel reato commesso dal pubblico funzionario che accoglie la richiesta. Al riguardo, occorre in primo luogo richiamare la disciplina del concorso dell'extraneus, del soggetto privo cioè della qualifica soggettiva richiesta dalla legge, nel reato proprio.

Secondo i principi generali in materia di dolo, un soggetto, affinché possa essere chiamato a rispondere di un reato che prevede tra i suoi elementi costitutivi anche una determinata qualifica soggettiva dell'agente, deve essere consapevole della ricorrenza di tale qualifica.

In base a questi principi nel reato di abuso di ufficio è possibile il concorso solo ai sensi dell'art. 110 c.p., da parte del privato che conosca la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del correo. Del resto, il privato istante, nel momento in cui inoltra una richiesta di rilascio della concessione edilizia al funzionario responsabile, ovviamente non può non conoscere la qualifica che sola lo legittima alla decisione in ordine alla sua istanza. A questo punto, bisogna vedere se nella condotta del privato si ravvisino o meno gli estremi della responsabilità concorsuale, la quale, richiede, in ordine all'elemento oggettivo, un contributo causale alla realizzazione del fatto, sia esso morale (determinazione o istigazione), sia esso materiale. Chiamata ad esprimersi sul tema, la Corte di Cassazione ha precisato che, in relazione alla fattispecie di cui si tratta, il concorso del privato è configurabile, secondo i principi generali, con riguardo a qualsiasi partecipazione, anche morale, del destinatario, del vantaggio, il quale non si limiti alla mera accettazione di quest'ultimo.

Tale partecipazione dell'extraneus all'abuso posto in essere dal soggetto qualificato, può quindi comprendere, oltre alla determinazione ed alla istigazione (eventualmente anche a mezzo di intermediari), anche l'accordo criminoso. Non può, peraltro, ravvisarsi il concorso nella semplice e sola istanza relativa a un atto che, nel concreto, risulti illegittimo e, nonostante ciò, venga adottato. Va infatti considerato che il privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l'attività di quest'ultimo, né, soprattutto, è in grado di rappresentarsi le situazioni attinenti l'ufficio che possono condizionare la legittimità dell'atto richiesto. In tale ottica, pertanto, al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato, la prova che un atto amministrativo è il risultato di collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo ed il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo invece necessarie il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno, dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita dalla conclusione di un'intesa con il pubblico funzionario, o comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (Cass. 4.12.1997)

## **2) Presunta illegittima imposizione di servitù**

L'art. 1027 c.c. definisce le servitù come *“un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un altro proprietario”*.

Ne deriva che condizioni necessarie per la costituzione di in diritto di servitù sono l'esistenza di due fondi contigui e l'idoneità della servitù a realizzare un'utilità per il fondo dominante.

Con atto di citazione notificato alla Sig.ra V.C., il Sig. F.G., sul rilievo di essere proprietario nel comune di.....alla Via F., n. 3, di un fondo rustico confinante, su due lati, con parte dei beni della Sig.ra V.C., ha rappresentato che *“la convenuta all'inizio della strada privata di accesso al proprio*

*immobile, ha installato sulla parete di confine del terraneo di proprietà esclusiva del Sig. F.G., due ancoraggi di un cancello di ferro, una cassetta postale ed una pulsantiera da citofono con relativa linea elettrica; ha altresì piantato a ridosso del confine nord del giardino attoreo una siepe viva, alberi di pioppo e di alloro in violazione della distanza minima indicata dall'art. 892 c.c.”.*

In forza di tale premessa ricostruttiva, l'istante, sulla considerazione che gli interventi realizzati sulla parete di confine della proprietà esclusiva dell'attore costituirebbero *“un'illegittima imposizione di servitù”*, ne ha invocato la relativa declaratoria, con conseguente condanna della convenuta a rimuovere le descritte opere, in uno alla richiesta estirpazione degli alberi e delle siepi piantati in violazione della distanza minima.

Al contempo, ha avanzato domanda volta al risarcimento del danno, stimato, in via equitativa, nascente dalla limitazione della proprietà immobiliare a seguito della presunta condotta illecita della convenuta.

La domanda attorea, così come appare immediatamente evincibile dalle rassegnate conclusioni, non si limita al solo accertamento della presunta illegittimità delle costituite servitù, ma mira espressamente al mutamento dello stato di fatto attuale, mediante la richiesta di rimozione delle opere insistenti nella parete del fabbricato di proprietà esclusiva dell'attore, avanzata in uno, all'invocata estirpazione degli alberi e delle siepi piantati in violazione della distanza minima.

L'atto difensivo predisposto affronta il tema dell'insussistenza della pretesa vantata dall'attore, nel rilievo, ricostruito attraverso puntuali noti tecniche di parte, dell'esclusività dominicale del bene che si assume gravato da servitù.

Viene, peraltro, affrontata l'imperatività della norma codicistica in tema di distanza delle piantagioni, trattandosi, nella specie, di essenze che sfuggono alla previsione di cui all'art. 892 c.c.(esattamente in termini; Trib. Salerno, 9.7.2002; Trib. Genova, sez. III, 19.7.2005).

### **3) Opposizione Ordinanza Ingiunzione della Comunità Montana Penisola Amalfitana**

Con verbale di contestazione di illecito amministrativo elevato in data 19.11.2007 dal Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di ....., notificato in pari data, è stata contestata al ricorrente la presunta violazione degli artt. 23 e 25, comma 10, L.R.C. n. 11/1996, in quanto “a seguito segnalazione della Guardia di Finanza Op. Navale di Salerno veniva accertato, nella proprietà del rubricato la realizzazione di un tracciato con muri di contenimento in cls e pietrame calcareo lungo mt. 300 e largo mt. 1,20, effettuando un movimento di terreno non autorizzato su una superficie di mq. 360”, con conseguente irrogazione della sanzione di €. 206,00.

Avverso il predetto p.v., il ricorrente ha prodotto, in data 26.11.2007, scritti difensivi diretti a dimostrare l'infondatezza della contestata violazione (cfrs. doc. all. n. 2), laddove, con nota racc.ta A.R., prot. n. 682 del 29.2.2008, pervenuta il successivo 4.3.2008, il Presidente della Comunità Montana P.A. ha ritenuto di respingere il ricorso e confermare il verbale di contravvenzione elevato dal Comando Stazione Forestale di ..... dell'importo di €. 206,00.

Con apposita ordinanza-ingiunzione, datata 01.07.2008, notificata il successivo 22.7.2008, il Presidente della Comunità Montana P.A., sul rilievo che l'interessato non ha presentato scritti difensivi e sulla considerazione che lo stesso “non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 16 L. 689/8”, ha ingiunto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di €. 351,96 (€. 206,00 a titolo di sanzione pecuniaria, €. 135,96 a titolo di maggiorazione ex art. 8 L.R. n. 13/1983, €. 10,00 per spese postali e di notifica).

Tale questione giuridica riguarda, quindi, un'opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione di

Amalfi, relativa alle presunta violazione della normativa vigente in tema di rimboschimento.

In particolare, il ricorso affronta, nel preliminare del suo primo dirimente profilo, la violazione della sequenza procedimentale obbligatoria per come scandita dalla lex specialis (L.R.C. n. 13/1983 recante la disciplina speciale in tema di applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati, e circa la perentorietà dei termini entro i quali deve intervenire il provvedimento sanzionatorio finale della P.A..

In particolare, l'art. 8 della cennata legge espressamente prevede che il trasgressore o il soggetto responsabile, nei trenta giorni dalla data di contestazione, possano far pervenire all'autorità competente di cui all'art. 7, per il tramite dell'ufficio, comando o autorità che ha contestato l'infrazione, scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di personale audizione.

L'autorità competente, acquisito il rapporto, esaminati gli scritti difensivi e, sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, determina nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese.

E' indubbio che la richiamata disposizione regionale abbia valore di norma speciale e prevalente in assonanza al generale principio contenuto all'art. 2 L. 241/90, a mente del quale è previsto che la P.A., per ciascun tipo di procedimento amministrativo di tipo sanzionatorio, possa stabilire il termine entro cui lo stesso è destinato a concludersi.

Nella fattispecie in esame, è certo che, a fronte della contestazione della violazione, operata in data 19.11.2007, siano stati prodotti scritti difensivi acquisiti in data 26.11.2007, laddove il provvedimento finale è intervenuto solo in data 01.07.2008, vale a dire ben oltre il termine perentorio assegnato dalla richiamata e vincolante disposizione

regionale..

Appare di palmare evidenza la sottolineatura in ordine alla conclamata tardività del provvedimento finale, assunto al di là di ogni ragionevole e certa garanzia di spedita definizione del procedimento amministrativo e allorquando il potere sanzionatorio in capo al Presidente della Comunità Montana P.A. era da ritenersi già consumato.

Ciò comporta l'insanabile vizio costituito dalla violazione del dettato normativo speciale, con la conseguente necessità che il giudice, a prescindere da ogni altra valutazione di merito, disponga l'annullamento del provvedimento impugnato.

Nel merito, infine, viene esaminata l'infondatezza della pretesa sanzionatoria per insussistenza dei relativi presupposti giustificativi.

L'infrazione contestata, infatti, è da ritenersi del tutto infondata ed insussistente, allo stesso modo in cui la norma assunta come violata (art. 23 L.R.C. n. 11 del 7.5.1996) non appare applicabile alla fattispecie concreta.

La norma innanzi citata, infatti, assoggetta ad autorizzazione da parte della Comunità Montana *“i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi”*.

Nella specie, nulla di quanto ipotizzato appare ravvisabile, atteso che gli indispensabili interventi di pulizia e dissodamento dell'intero terreno sono stati esclusivamente finalizzati a ripristinare l'originaria destinazione ed il primigenio uso agricolo del fondo.

In altre parole, la condotta del ricorrente è stata ispirata ad un autentico senso di valorizzazione e salvaguardia del residuo patrimonio agricolo esistente, senza la benché minima intenzione di alterare l'uso agricolo del fondo per destinarlo ad altra utilità (ad es. giardino ornamentale, campo da tennis, area di parcheggio etc.), situazioni, queste ultime, che, viceversa, rientrano nell'ambito delle diversità destinatorie e come tali

abbisognano della necessaria autorizzazione di cui all'art.23 della L.R. 23 del 7.5.1996.

In conseguenza di quanto esposto, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione della Comunità Montana Penisola Amalfitana per palese insussistenza di tutti i presupposti giustificativi.

#### **4) Revocazione donazione per ingratitudine**

##### **RICORSO PER CASSAZIONE**

##### **MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 378 C.P.C.**

La seguente questione giuridica affrontata è relativa alla predisposizione di memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c. nell'interesse della Sig.ra X., dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in vista della relativa udienza di discussione in materia di revocazione della donazione per ingratitudine (artt. 801 e seguenti c.c.). .

In relazione al ricorso **n. 5329/2005** R.G., notificato in data 01.03.2005, volto alla cassazione della sentenza n. 465/2004, resa dalla Corte d'Appello di Salerno, notificata il 26.01.2005, con la quale è stato sorprendentemente accolto il gravame proposto dal Sig. Y, nel proc. n. 974/2002 R.G., avente ad oggetto: *Appello avverso sentenza n.2562/2002-Tribunale di Salerno, in tema di: Revoca della donazione per ingratitudine.*

Si premette che alla ricorrente Sig.ra X. fu destinataria da parte resistente Sig. Y., di un atto di donazione di un immobile. La revocazione della donazione per ingratitudine fu proposta in quanto la donataria de qua estinse per intero un deposito su libretto postale cointestato con il donante, prelevando e trattenendo senza alcuna autorizzazione, l'intera e considerevole somma depositata, cagionando grave pregiudizio al patrimonio di questi.

In particolare, è stata ribadita l'erroneità della sentenza, in punto di rito, per consumata tardività dell'atto di appello stante la violazione dell'art. 325 e 326 c.p.c. in relazione agli artt. 138 e 141 c.p.c.

La parte ricorrente, attraverso la comparsa di costituzione resa nella precedente fase, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto d'appello proposto dal Sig. Y , per il decorso del termine decadenziale di giorni trenta ex art. 325, letto in combinato disposto con il successivo art. 326 c.p.c., sul rilievo incontestabile che, entro tale termine perentorio, alcuna impugnazione, avverso la resa sentenza, fosse stata notificata al procuratore costituito della Sig.ra X.

Ed invero, costituisce dato processuale certo che l'originario atto d'appello, presentato all'Ufficio UNEP del Tribunale di Amalfi, in data 13.11.2002 (ultimo giorno utile), giammai è stato notificato a controparte, per i motivi espressamente indicati dall'Ufficiale giudiziario nella relata e pedissequamente riportati in pronuncia (temporanea chiusura dello studio legale dalle ore 18,00 alle ore 20,00 del 13.11.2002 - contestuale assenza, nello stesso giorno e nel medesimo arco temporale, di addetti al recapito presso l'abitazione del procuratore costituito - chiusura della Casa Comunale per gli adempimenti ex art. 140 c.p.c.).

Sul punto, la Corte Salernitana ha ritenuto di rigettare la proposta eccezione d'inammissibilità, muovendo dalla scontata premessa secondo cui *“la rituale notifica dell'atto di citazione in appello nei termini di legge (art. 325 e 327 c.p.c.) impedisce il verificarsi della decadenza dal diritto di proporre l'impugnazione e di conseguenza esclude il passaggio in giudicato della sentenza”* .

Siffatta elementare sottolineatura è stata agganciata all'ulteriore passaggio motivazionale per il quale, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (n. 69/94, n.358/96, n.477/02 e n. 28 del 23.01.2004), risulta *“ormai presente nell'ordinamento processuale civile il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si considera perfezionata per il medesimo. (cioè il notificante) deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al*

*perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario” .*

In ragione di ciò, il Collegio ha tratto il definitivo corollario argomentativo, secondo cui “*una volta appurato che la parte ha tempestivamente e ritualmente consegnato l’atto da notificarsi ab origine, nessuna decadenza può essere pronunciata sotto questo aspetto.* La sequenza logica sottesa al cennato rilievo interpretativo induce a ritenere che il Collegio ha, nella fattispecie concreta, escluso l’inammissibilità dell’impugnazione, privilegiando la sola circostanza costituita dalla materiale consegna all’Ufficiale Giudiziario dell’atto d’appello nell’ultimo giorno utile fissato a pena di decadenza dall’art. 325 c.p.c., con ciò implicitamente ritenendo ininfluyente ed irrilevante la verifica in ordine al corretto e regolare epilogo del procedimento notificatorio in capo a controparte.

In riferimento alla statuizione della Corte Costituzionale, nel sancire il generale principio di scissione degli effetti notificatori, ha individuato, nel regolare completamento del procedimento notificatorio, il presupposto indefettibile per operare la nota distinzione sul diverso momento di efficacia della notifica in capo, rispettivamente, al richiedente ed al destinatario.

In altre parole, secondo unanime dottrina e granitica giurisprudenza, il Giudice costituzionale, attraverso le richiamate pronunce, avendo inciso limitatamente al “quando”, non soltanto non ha inteso elidere l’“an”, quanto, segnatamente, ha debitamente differenziato il piano dell’efficacia da quello del perfezionamento del procedimento notificatorio, con la conseguenza che intanto può rilevare, in senso più favorevole al notificante, il primo, a condizione che si sia verificato anche il secondo.

E’ notorio, peraltro, che in ipotesi di notifica, mai avvenuta (per temporanea assenza, momentaneo impedimento, errore nell’indirizzo, o, addirittura, nel caso limite, di ritiro dell’atto per ripensamento), giammai può parlarsi di notifica andata a buon fine, con la conseguenza che l’affidamento dell’atto all’Ufficiale giudiziario resta circoscritto ad un mero tentativo di notifica, da considerarsi materialmente non eseguito, perciò “*tamquam non esset*”, in

quanto inidoneo ad entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Nel quadro di siffatti principi regolatori, appare di elementare evidenza, nel caso de quo, come la notifica dell'atto d'appello, promossa ad istanza del Sig. Y, l'ultimo giorno utile della scansione decadenziale fissata a mente dell'art. 325 c.p.c., non sia giammai entrato nella sfera di giuridica conoscibilità del destinatario, in quanto il perfezionamento dell'iter notificatorio si è interrotto per circostanze del tutto fortuite (ma certamente non imprevedibili), la cui prognostica valutazione doveva diligentemente essere ponderata, ex ante, dall'appellante, con la conseguenza che la mancata tempestività del gravame ha costituito rischio insito e connaturale a siffatto colposo comportamento di controparte..

In particolare, poi, rileva all'evidenza come la sottolineatura della Corte, sul punto, appaia manifestamente errata in diritto per aver omesso di trarre le debite conseguenze derivanti dalla gravissima negligenza in cui è incorsa parte istante che, pur in presenza di un procedimento notificatorio non andato a buon fine, si è ben guardata dal riattivarlo, nell'immediatezza, al fine di recuperare, con effetti riconducibili alla data di consegna dell'atto all'UNEP, l'imprevista, ma colpevole interruzione della sequenza notificatoria.

Su tale specifico punto, a definitiva riprova della piena fondatezza del presente motivo di ricorso (oltre che di quello, in parte qua, collegato con il motivo sub. n. 2), soccorre il recentissimo indirizzo interpretativo, secondo cui *“in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla*

*data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie"* (cfrs. sul punto specifico: Cass. Sez. V, ord. 15.1.2010, n. 581, nonché, segnatamente, Cass. SS.UU. 24.7.2009, n. 17352).

Va, infine, ribadito come il Giudice d'appello ha completamente trascurato, sul piano dell'esame e della motivazione, la circostanza debitamente comprovata in atti, costituita dalla certificazione resa, a cura del Cancelliere del Tribunale di Salerno, in esito alla sentenza n. 2562/02, a norma dell'art. 124 d.a. c.p.c., la quale costituisce pur sempre "*prova del passaggio in giudicato della sentenza*" (Cass. 16.1.1990, n. 147).

In ordine al II motivo del ricorso principale è stata affrontata la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c., la nullità, illegittimità dell'ordinanza collegiale, l'ulteriore inammissibilità per la tardività dell'atto d'appello rinotificato.

In ragione di quanto sopra rappresentato, appare, all'evidenza, l'illegittimità dell'operato della Corte Salernitana attraverso l'ordinanza collegiale del 06.02.2003.

**A)** Infatti, contrariamente alla fumosa ed approssimativa motivazione offerta dalla Corte d'Appello, giova ribadire come giammai il Collegio avrebbe potuto consentire alla parte la discrezionale opzione della facoltà di richiedere (peraltro, a distanza di circa tre mesi dall'affidamento dell'atto d'impugnazione all'UNEP) la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., dovendo, per converso, valutare la necessità-doverosità della tempestiva riattivazione (ripresa), nell'immediatezza, del tentativo di notifica non andato a buon fine.

Sul punto, l'insegnamento del S.C., attraverso i richiamati interventi delle SS.UU. (tanto a voler privilegiare la pronuncia n. 3960/2009, quanto, più

propriamente, la fondamentale statuizione n. 17352/2009), appare dimostrativo dell'evidente malgoverno processuale posto in essere dal Giudice d'Appello, con la conseguenza che l'ordinanza collegiale è, di per sé, giuridicamente nulla e, comunque, illegittima.

**B)** In via gradata, la difesa dell'appellato, come già puntualmente dedotto in sede di ricorso, ribadisce l'ulteriore illegittimo operato del giudice d'appello, in conseguenza dell'ordinanza collegiale resa, in data 06.02.2003. Il Collegio, perverso, ha, innanzitutto, violato la norma processuale sulla rinnovazione che impone di assegnare un termine espressamente qualificato come perentorio, proprio al fine di cristallizzare la rilevata causa di nullità dell'atto d'impulso, incidente sull'eventuale passaggio in giudicato della sentenza, oltre che sulla corretta incardinazione del rapporto processuale.

Segnatamente, però, la Corte ha errato nel ritenere che *“non avendo indicato alcun termine, esso deve intendersi coincidere con quello di cui agli artt. 342 e 163-bis c.p.c. (la notifica andava effettuata tenendo conto del termine libero di gg. 60 a favore dell'appellato)”*.

All'opposto, è di tutta evidenza come, anche a voler ritenere solo ipoteticamente concedibile la rinnovazione di una notifica inesistente, l'ordinanza collegiale andasse coordinata con il termine perentorio posto dalla legge a presidio della consumazione del potere d'impugnazione (ex artt. 325 e 326 c.p.c.), risultando, evidentemente, finalizzata a garantire, non già la lesione del diritto di difesa, scaturente dall'osservanza del termine minimo a comparire, bensì a scongiurare la definitività della statuizione attraverso la regolare instaurazione del rapporto processuale.

Tale esigenza di indubbia diversità processuale è stata rimarcata dalla dottrina (cfrs. Poli, *I limiti oggettivi delle impugnazioni ordinarie*, 2002, pagg. 448 e ss., tesi ripresa nella *Relazione dell'Ufficio del Massimario della S.C. Cassazione* (a cura di A. Carrato), n. 111 del 18.9.2006, pagg. 17-18) e ha ricevuto conforto giurisprudenziale, sulla scorta della premessa ermeneutica secondo cui l'onere di rinotifica dell'impugnazione (al pari

dell'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.), in quanto situazioni processuali patologiche, costituiscono rimedi accordabili, condizionatamente alla verifica di tempestività nel termine perentorio accordato, pena la susseguente inammissibilità, pronunciabile ex officio.

Di talchè, proprio *“la gravità della sanzione processuale comminata esige...la puntuale verifica dei presupposti richiesti, tra i quali essenziale è quello della precisa indicazione del termine perentorio indicato dal giudice entro il quale provvedere all'adempimento; tale elemento, indispensabile della fattispecie non può essere lasciato all'iniziativa delle parti, né desumersi, per mancanza di alcun richiamo al riguardo, dall'art. 163-bis c.p.c., la cui disciplina è dettata a fini processuali del tutto diversi”* (Cass. sez. II, 30.3.2006, n. 7532; Cass. sez. II, 26.3.1997, n. 2653)

In relazione al III motivo del ricorso principale, si affronta il tema della decadenza annuale della proposta revocazione, nonché l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 802 c.c., attesa la dimostrata carenza del malvagio, intenzionale proponimento del donatario.

Relativamente all'esame del merito, va ribadita la censura del capo della sentenza relativo alla sorprendente ritenuta proponibilità della domanda di revocazione ex art. 802 cod. civ.

Giova rimarcare, ancora in questo contesto, come il giudice di prime cure, nel confermare il carattere decadenziale del termine di proponibilità della domanda, avesse ritenuto di individuarlo ai fini della relativa decorrenza, nella piena e sicura consapevolezza da parte del donante del compimento di quegli atti, ad opera del donatario, tali da integrare gli estremi del comportamento ingiurioso o riprovevole Tale puntualizzazione è del tutto coerente con l' insegnamento del S.C., laddove ha ripetutamente affermato che *“in tema di revocazione della donazione per ingratitudine, il termine di un anno previsto dall'art. 802 cod. civ. per la proposizione della domanda*

*decorre dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione”* (da ultimo: Cass. Sez. II, 7.11.2008, n. 26827; Cass. sez. II, 18.1.2007, n. 1090).

La Corte, all’opposto, assume come termine di proponibilità della domanda ex art. 802 cod. civ., la consapevolezza da parte del donante *“della sussistenza del fatto, della sua riferibilità al donatario e dell’animus nocendi di quest’ultimo. Solo in presenza di tali accertati elementi può stabilirsi la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione”*.

Il presupposto interpretativo seguito dalla Corte Salernitana è, senza ombra di dubbio, errato in diritto, posto che, oltre al consapevole e sicuro accertamento da parte del donante del fatto storico, legittimante la revocazione, e, della connessa sua riferibilità al donatario, ha inteso richiedere, quale “quid pluris”, addirittura la maturata consapevolezza in capo al donante dell’antigiuridicità della condotta del donatario. Emblematico, a tal fine, appare il riferimento *“all’animus nocendi”*, concepito come elemento costitutivo concorrente della fattispecie normata ex art. 801 e ss. cod. civ., laddove, all’opposto, trattasi, di presupposto proprio dell’actio pauliana di cui all’art. 2901, comma I°, n. 1, cod. civ., completamente diverse risultando le finalità protettive che il legislatore ha inteso apprestare.

L’ impostazione del Giudice d’appello finisce col porsi in stridente contrasto con la *ratio* sottesa all’istituto della revocazione della donazione, che trova il suo naturale *“pendant”* nell’ascrivibilità al donatario di comportamenti (fatti previsti ai nn. 1, 2, 3 dell’art. 463 cod. civ., ovvero ingiuria grave verso il donante o doloso grave pregiudizio arrecato al suo patrimonio) immediatamente percepibili, per la loro indiscutibile gravità, come ripugnanti alla morale ed alla coscienza civile.

Ed è proprio in ragione di ciò, che l’art. 802 cod. civ. prevede un termine di proponibilità della domanda così breve e soprattutto agganciato ad un dato letterale del tutto oggettivo e neutro, quale la piena *“conoscenza”* del fatto

giustificativo della revocazione.

In relazione al IV motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione dell'art. 801 cod. civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.). insussistenza, per difetto assoluto di prova, degli elementi legittimanti la revocazione per ingratitudine (art. 2697 cod. civ.). manifesta erroneità ed illogicità della motivazione, omessa ed erronea valutazione di documenti decisivi ai fini della decisione), al di là dei profili che precedono, va, in ogni caso, evidenziato che la decisione della Corte, di intravedere nel presunto e non dimostrato comportamento appropriativo dell'appellato, gli estremi della revocazione per ingratitudine, appare il frutto di un evidente abbaglio interpretativo e di una grossolana approssimazione nella corretta lettura dagli atti processuali.

Invero, il Collegio assume, a fondamento della pronuncia, la seguente testuale motivazione: *“Nel caso di specie il comportamento della donataria integra gli estremi di entrambe le fattispecie (ingiuria grave e doloso pregiudizio al patrimonio del donante). Sicuramente l'azzeramento del conto postale costituisce pregiudizio patrimoniale. Ad esso va aggiunto il connotato doloso del comportamento desumibile dal fatto che mai, in via stragiudiziale, la donataria ha giustificato la circostanza. In via giudiziale ha dedotto di aver effettuato una serie di spese a favore dell'appellante e del relativo coniuge che, per se comprovate, giammai raggiungono l'intero importo prelevato...Appare del tutto infondata e resistita dal tenore stesso del giudizio la circostanza che il prelievo fosse stato fatto con l'avallo degli altri contestatari (i coniugi S.). La suddetta circostanza unitamente al decisivo comportamento dell'appellata, che mai ha offerto la restituzione della somma, quantomeno per la parte che non copre alcuna spesa, militano nel senso della sopra detta dolosità del comportamento. E peraltro, il fatto che il prelievo sia stato operato a distanza di appena un mese dalla ricevuta donazione consente di ritenere che il comportamento della donataria integra anche gli estremi dell'ingiuria grave, espressione di ingratitudine*

*socialmente riprovevole*” .In tema di revocazione della liberalità per ingratitudine, il costante e più recente insegnamento giurisprudenziale consente di affermare, come acclarati, i seguenti indispensabili presupposti interpretavi:

- **Il grave danno al patrimonio del donante richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo dell’interessato, da intendersi nel senso di malvagio proponimento di danneggiare il donante e da provarsi, in modo adeguato, da parte di quest’ultimo** (esattamente in termini: Trib. Bologna, sez. I, 27.4.2004, n. 1255).

- **L’ingiuria grave, che l’art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione, consiste in un comportamento con il quale si rechi all’onore e al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione nutrito dal donatario verso il donante, che ripugna alla coscienza comune** (in termini: Cass. 28.5.2008, n. 14093; Cass. 5.4.2005, n. 7033; Cass. 5.11.2001, n. 13632).

La corretta applicazione di tali criteri ermeneutici avrebbe dovuto indurre, senza alcuna perplessità, la Corte (quale primo giudice del merito della vicenda, in ragione della dichiarata improponibilità in prime cure della domanda) a ritenere insussistenti ed indimostrati i presupposti giustificativi assunti a fondamento della domanda.

## 5) Opposizione stato passivo

Tale questione giuridica ha ad oggetto opposizione allo stato passivo nell'ambito di una procedura fallimentare con la quale a fronte di un credito da fatture vantato nell'esecuzione di interventi manutentivi, è stata disposta l'ammissione parziale al passivo della sola somma riscontrabile dalle scritture contabili depositate dal liquidatore del fallito.

Il ricorso alla cui predisposizione lo scrivente ha contribuito, affronta preliminarmente il tema dell'inidoneità della documentazione contabile di parte. La verifica delle scritture contabili depositate dal liquidatore della società fallita costituisce un mero riscontro unilaterale e, per giunta, indiretto, del tutto inidoneo a giustificare, ancorché in sede di *sommatoria cognitio*, l'accertamento in ordine al credito vantato dal terzo.

Tale precisazione costituisce la diretta derivazione del generale principio secondo cui nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione, il Curatore, quale garante istituzionale della corretta formazione dello stato passivo e, perciò, titolare di una posizione di assoluta terzietà rispetto alle parti, non può attribuire alcuna valenza alla documentazione del fallito.

Ciò, in parte diversamente dalle scritture contabili registrate di provenienza dei creditori, da ritenersi, comunque, valutabili dal Giudice quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito (Cass. 15.3.2005, n. 5582).

Di qui l'illegittimità del mancato ulteriore riconoscimento della somma pretesa, fondata su una motivazione oggettivamente stridente con i principi regolatori operanti in *subiecta materia*!

Segnatamente, dimostra la piena fondatezza del credito vantato attraverso l'esibizione di prove raccolte nel precedente giudizio di merito intervenuto con la Società in bonis ed avente identità di *petitum* e causa pretendi rispetto all'insinuazione allo stato passivo. Donde, in ossequio a consolidata giurisprudenza intervenuta, anche in *subiecta materia*, vige la piena operatività del principio secondo cui "*la prova dei fatti posti a base della domanda può essere fornita con ogni mezzo ed anche con elementi raccolti in un giudizio diverso tra le stesse o altre parti*" (ex plurimis: Trib. Nola, Sez. Fallimentare, 6.11.2008, ).

## **QUESTIONE DEONTOLOGICA**

### **IL DOVERE DI LEALTA' E CORRETTEZZA**

L'art. 6 del codice deontologico forense recita: *“L'Avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave”*.

Il primo dovere degli avvocati è la cura degli interessi dei propri assistiti, dovere che si esprime nell'obbligo di adempiere, correttamente, il proprio mandato. L'avvocato difensore deve porre in essere tutte le azioni idonee a tale scopo, utilizzando tutti i mezzi predisposti dal rito. Così è doveroso per l'avvocato sollevare eccezioni che comportano decadenza per la controparte, perché se non lo facesse il cliente ne subirebbe uno svantaggio del tutto ingiustificato. Vale a dire che la lealtà dell'avvocato è, innanzitutto, lealtà nei confronti del proprio cliente che non può trovare un limite nel rapporto di colleganza. Diversamente, se una eccezione è del tutto inutile alla tutela del proprio assistito e può solo nuocere all'avversario, il difensore dovrebbe valutare l'opportunità di sollevarla. Facciamo l'ipotesi di una nullità assoluta dell'atto di citazione: al difensore si pone il dilemma se avvertire la controparte della nullità e consentirle di iniziare nuovamente l'azione o di lasciare che la causa proceda sino al suo naturale esito per poi sollevare la questione di nullità nei gradi successivi. Solo nell'ipotesi in cui la controparte aveva un termine perentorio per iniziare la causa, spirato il quale perde ogni diritto all'azione, (per esempio l'impugnazione di una delibera condominiale da esercitarsi entro trenta giorni dalla delibera o dalla comunicazione), il difensore ha l'obbligo di sollevare l'eccezione di nullità ai fini di far valere la decadenza dal diritto azionato.

I difensori, dunque, devono sottoporre al giudice le questioni procedurali a tutela dei diritti della parte anche se ciò nuoce alla controparte e rende palese una dimenticanza od un errore del difensore. Il giudice, piuttosto,

deve vigilare a che non vi siano abusi, anche se appare preclusa un'indagine sulle motivazioni che inducono il difensore a chiedere un determinato provvedimento o mantenere una certa condotta processuale. Diverso è il dovere di condurre la propria attività difensiva secondo canoni di correttezza e buona educazione. L'atteggiamento esteriore, la condotta in udienza, le parole usate, le frasi contenute negli scritti difensivi devono essere congrue al tenore sacramentale del giudizio e debbono garantire il rispetto della controparte e di ogni altra parte processuale. La norma che consente la cancellazione dagli scritti difensivi delle frasi offensive dimostra come il codice di rito richiede una morigeratezza, cautela e prudenza nella condotta processuale. Il codice di rito non vuole escludere dal processo la vis polemica né la giusta contestazione delle affermazioni fatte dalla controparte, piuttosto invitare al contegno rispettoso e alla moderazione. *“La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incompsto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”* (Cass. 22.2.2005, n. 3525, MGC, 2005, f. 2). In particolar modo il comportamento dell'avvocato deve essere sempre improntato, e a maggior ragione in udienza, all'autocontrollo ed al rispetto per gli altri colleghi, il giudice, gli ausiliari e le parti. *“La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 c.p.c. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale ed incompsto intento dispregiativo e non rivelino perciò*

*un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”.*

(Cass. 6.7.2004, n. 12309, *MGC*, 2004, f. 7).

La giurisprudenza forense è estremamente rigorosa e sanziona comportamenti che intaccano il decoro considerato come alto valore etico dell'esercizio professionale con la violazione del dovere di lealtà e probità ovvero del divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive, a norma degli art. 88 ed 89 c.p.c. che può quindi dar luogo, sia ai provvedimenti adottabili nel processo in cui tali fatti vengono commessi, sia all'irrogazione di sanzione disciplinare, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. Deontologia di pregnante intensità in quanto ai fini di un corretto esercizio della professione forense l'avvocato deve elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l'indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, deve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. D'altra parte è importante il contegno processuale dell'avvocato che deve conservare sempre la misura e l'equilibrio nelle sue espressioni e non lasciarsi andare a commenti malevoli o sospetti nei confronti di altri, tanto meno se colleghi o magistrati e tanto meno esprimendoli sulla stampa con la conseguente maggior risonanza. In definitiva si può affermare che il professionista può ben espletare il proprio ministero manifestando la massima fermezza tanto negli scritti, quanto negli interventi orali. Ma tutto ciò va inquadrato nella rigorosa osservanza della norma deontologica della lealtà e della probità che si traduce in comportamenti improntati a prudenza, moderazione, e, chiaramente, non di meno, correttezza. Nel processo penale frequentemente i giudici lamentano una mancata

collaborazione da parte degli avvocati. L'occasione di tale critica parte, per esempio, dal mancato consenso alla lettura degli atti processuale in caso di sostituzione della persona fisica del giudice. La norma è stata dettata a tutela dell'imputato che ha il diritto di essere giudicato da un giudice che è a conoscenza, diretta delle testimonianze acquisite al processo. L'esempio chiarisce l'essenza del problema. La pretesa di condotta processuale delle parti conforme a correttezza deve conciliarsi con i principi fondamentali del diritto di difesa.

Le norme che sono dettate a tale scopo non possono mai essere disattese dall'avvocato che potrebbe, in tal caso, ledere i diritti dei propri assistiti. <<Accade talvolta che gli avvocati vengano accusati di usare in modo distorto gli strumenti processuali perseguendo fini obliqui a favore dei loro rappresentati in contrasto con le rationes delle norme relative e si è addirittura arrivati a chiedere la proposizione dell'azione disciplinare in casi del genere.. In linea di principio, l'abuso di strumenti processuali non urta contro i principi della deontologia professionale se avviene a favore del proprio cliente, tanto nel processo civile come nel processo penale. L'unica differenza tra i due processi sta nella possibilità che l'abuso dia luogo nel primo a condanna della parte per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ma sul piano deontologico non si intravede alcuna differenza tra l'avvocato del convenuto che prima della Novella del 1990 proponeva il regolamento di giurisdizione all'unico scopo di lucrare la sospensione automatica del processo allora prevista dall'art. 367 c.p.c. e l'avvocato dell'imputato che oggi propone il ricorso per cassazione all'unico scopo di far maturare la prescrizione del reato. Senza contare l'impossibilità, e forse l'inammissibilità di sondare le intenzioni del professionista allo scopo di distinguere nei casi concreti tra uso corretto e uso distorto dello strumento processuale.

Il rapporto tra violazione dei principi deontologici e abuso del processo si

concreta esclusivamente allorché quest'ultimo viene messo in opera per avvantaggiare il professionista a danno del proprio rappresentato>> . La condotta processuale dell'avvocato, come si diceva all'inizio, è diretta alla tutela degli interessi della parte, mantenendo un distacco ragionato e prudente dal tema del processo, distacco utile ad evitare atteggiamenti eccessivamente partigiani, aggressivi, offensivi. Ma anche una condotta estremamente lucida e conforme ai canoni della buona educazione e del rispetto dell'avversario, può essere scorretta e sleale. Sono le ipotesi di condotte che evidenziano l'uso improprio delle regole poste a garanzia dei diritti dei cittadini. Un esempio è la posizione di testimone da parte dell'avvocato in altra causa. Ci si chiede <<se l'avvocato sia istituzionalmente e funzionalmente incapace a rendere testimonianza nell'ambito del medesimo giudizio, nel quale svolge il patrocinio; tale questione è stata risolta nel senso che l'incapacità non sussiste, non rientrando il difensore nel novero delle persone indicate nell'art. 246 c.p.c., dalle risalenti Cass. 13.4.1951 n. 893; Cass. 14.1.1980 n. 324, non senza il dissenso di autorevole dottrina, la quale ha osservato che chiunque partecipa al processo in una posizione tipica, qualunque essa sia, svolge una funzione alla quale deve restare fedele e non può assumerne un'altra se non contraddicendo alla prima>> (Cass. 4.4.2001, n. 4984, *MGC*, 2001, 698). Ora se non esiste una norma esplicita che escluda la possibilità per l'avvocato di testimoniare nello stesso processo in cui è anche difensore è però rilevante che l'avvocato è tenuto alla segretezza delle notizie a cui è pervenuto. Si tratta di un dovere di fedeltà e riservatezza, sanzionato dall'art. 622 c.p.. *“Affinché la rivelazione di segreti professionali possa ritenersi scriminata in ragione della sussistenza di una giusta causa è necessario che la giusta causa presupponga la presenza di un interesse positivamente valutato sul piano etico-sociale, che tale interesse sia proporzionato a quello posto in pericolo dalla rivelazione e che la rivelazione costituisca l'unico mezzo per evitare il pregiudizio dell'interesse riconoscibile in capo*

*all'autore della stessa” (Trib. 15.1.2003, GM, 2003, 1238).*

Dunque la facoltà dell'avvocato di astenersi non è un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, piuttosto *“espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento”* (Corte cost. 8.4.1997, n. 87, . Se, infine, l'avvocato ha un dovere di astenersi dal testimoniare al fine di tutelare il segreto professionale e ciò quando il difensore è chiamato da altri a rendere testimonianza, tale principio generale deve valere anche nell'ambito di un processo in cui lo stesso legale si propone come teste a favore del proprio assistito o addirittura in un altro processo contro il proprio assistito. Anche il trattare le cause senza eccessi è onere dell'avvocato, non potendo esacerbare l'acrimonia esistente tra le parti od ostacolare una transazione possibile ed equa. E non c'è chi non veda come una posizione processuale così contraddittoria finisca con l'impedire un processo equilibrato e tendenzialmente diretto alla ricerca di una composizione degli opposti interessi in gioco, favorevole a tutte le parti in causa.